

Venezia, li 4 Febbraio 2003

**Oggetto: Commissione Patrocinio dei non abbienti in materia Penale e Civile**

Cari amici,

vi comunico alcune decisioni che mi paiono utili.

- 1) In tema di sostituzione del Difensore designato: Tribunale di Venezia – Sezione Seconda penale – ordinanza 16/1/2003: “Ritiene il Collegio, impregiudicata la facoltà del difensore di fiducia indicato dall'imputato ammesso al gratuito patrocinio di designare un sostituto ai sensi dell'art.102 c. p. p. , che anche il sostituto del difensore ex art.102 c. p. p. debba essere iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato”.
- 2) In tema di provvedimento di liquidazione in ordine alle attività defensionali svolte: Tribunale di Padova – sezione Penale – Ordinanza 22/4/2002: “la novella legislativa va intesa nel senso che è stata creata una figura di provvedimento complesso, progressivo nella sua formazione, rispetto al quale il parere preliminare del consiglio dell'ordine assume valore costitutivo, essendo cioè destinato ad arricchire gli elementi di valutazione sottoposti all'esame dell'autorità giudiziaria ed eventualmente ad imporre – qualora disatteso – una più articolata motivazione sulle ragioni della difforme decisione, fermi restando gli originari poteri dell'autorità giudiziaria in ordine alla liquidazione finale”;
- 3) In tema di competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di adattabilità avanti il Tribunale per i Minorenni: il Tribunale per i Minorenni di Trento – ordinanza 3/12/02 – ha individuato la competenza in capo al Consiglio dell 'Ordine: “La disciplina introdotta dal TU 11/702 è finalizzata a stabilire una regolamentazione della materia del gratuito patrocinio organica in tutti i procedimenti, ivi compresa quella circa l'organo chiamato a decidere sull'istanza, e per questo sono state abrogate tutte le norme con essa incompatibili, come ha stabilito l'art.299 del DPR 115/02 che ha definitivamente abrogato l'art.75 della L.184/83; la L.175/02 di conversione del D.L. 26/02 riguarda invece essenzialmente la proroga dell'introduzione della difesa tecnica nei procedimenti di adattabilità, mentre la disciplina del gratuito patrocinio non è una disposizione processuale; la tesi a favore della competenza del consiglio dell' ordine a decidere si evince anche dal richiamo espresso da parte dell'art.143 co.2”.

Infine, date le numerose richieste di chiarimento che mi pervengono, ritengo utile “girarvi” alcune indicazioni normative in tema procedura su ricorso avverso i procedimenti di rigetto dell'istanza. L'art.99 TU 115/02 corrisponde all'art.6 co.4 e 5 della L.217/90, come modificata dalla L.134/01. Per la procedura a seguito della proposizione del ricorso, l'art.99 co.3 (riprendendo la medesima infelice formulazione propria anche dell'art.170 co.2 TU per il giudizio di opposizione al decreto di pagamento) rinvia al “*processo speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica*”. Suddetta procedura è pertanto quella regolata dagli artt. 28, 29 e 30 della L.794/1942, che allego in copia

Ringrazio tutti gli Amici che mi hanno trasmesso la documentazione, e vi invito a notiziarmi di ogni provvedimento in materia.

Vi prego altresì di indicarmi ex novo i componenti della Commissione e i Delegati dei singoli Ordini, distinguendo per i settori civile, penale ed amministrativo.

Un caro saluto  
Monica Gazzola

